

COMMENTO ALLA LETTERA APOSTOLICA
IN FORMA DI «MOTU PROPRIO»
DEL SOMMO PONTEFICE FRANCESCO
“IMPARARE A CONGEDARSI”*

FERNANDO PUIG

IL motu proprio di Papa Francesco, che porta per nome “Imparare a congedarsi”, entrato in vigore il 16 febbraio 2018, riguarda la perdita dell’ufficio attraverso il sistema della rinuncia a motivo dell’età raggiunta, per uffici episcopali di nomina pontificia. Questo motu proprio porta a completamente, modificandone alcuni punti, il “Rescriptum ex audientia SS.mi” sulla rinuncia dei vescovi diocesani e dei titolari di uffici di nomina pontificia, del 3 novembre 2014.¹

Sia dal titolo che dalle parole introduttive del Papa nel motu proprio traspare l’impulso del Romano Pontefice in ordine a sottolineare il distacco dalle cariche ecclesiali da parte di chi le ricopre, a motivo del senso di servizio di cui sono strutturalmente pervase. In questo caso l’accento è posto non tanto nel deprecato “carrierismo”, quanto nella comprensione che meritano le persone che si sono spese nel servizio ecclesiale e che devono lasciare gli impegni ad altri più giovani. Si intuisce dietro alle parole del Papa la sua proverbiale sollecitudine per le persone anziane. Allo stesso tempo, le disposizioni aprono uno spiraglio alle situazioni in cui, malgrado i raggiunti limiti di età, a certe persone gli si chiede di continuare nel servizio attivo.

Vediamo le novità e i chiarimenti che introduce il motu proprio nell’assetto vigente relativo alla perdita dell’ufficio ecclesiastico di nomina pontificia.

La novità più palese è il cambiamento nella modalità di terminazione della titolarità dell’ufficio per due tipologie di uffici, stabilita negli art. 2 e 3: i titolari di certe cariche della Curia Romana e i rappresentanti pontifici. Nel diritto precedente, per queste categorie di persone il sistema di perdita dell’ufficio era la decadenza o, come dice il motu proprio, la cessazione “ipso facto”, compiuti i settantacinque anni di età. Dopo l’entrata in vigore del

* Vedi nella sezione «Documenti» il testo del m. p. *Imparare a congedarsi*.

¹ «AAS» 106 (2014), pp. 882-884. Cfr. un nostro commento: *Annotazioni sulla rinuncia all’ufficio di nomina pontificia*, «Ius Ecclesiae», 27 (2015), pp. 453-464.

motu proprio, raggiunta quella età, queste persone dovranno presentare la propria rinuncia al Papa, che deciderà al riguardo “valutando le circostanze concrete” (art. 4).

L’art. 2 concretizza la specifica cerchia di persone interessate dal cambiamento di regime giuridico all’interno della Santa Sede. Oltre ai “Capi Dicastero della Curia Romana non Cardinali”, e ai “Vescovi che svolgono altri uffici alle dipendenze della Santa Sede”, merita un cenno il riferimento ai “Prelati Superiori della Curia Romana”, terminologia che rimanda all’art. 3 del Regolamento Generale della Curia Romana. Nell’odierno frangente di riforme della Curia Romana e istituzioni alle dipendenze del Papa che includono vescovi, si dovrà fare attenzione alla nomenclatura per non lasciare indeterminato il sistema giuridico per alcuni uffici. Una semplice lettura dell’art. 3 del Regolamento Generale della Curia Romana fa trapelare già qualche zona d’ombra: oltre alle Congregazioni e ai Pontifici Consigli (si fa cenno ai rispettivi “Segretari”), adesso ci sono “Dicasteri” (come nome tecnico) e “Segreterie” (almeno la Segreteria per l’Economia, oltre alla Segreteria di Stato); inoltre può rilevarsi che né il Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie né il Decano della Rota Romana (né il Pro-Decano) sono vescovi, oppure che il Segretario incaricato della Vice Presidenza della Pontificia Commissione per l’America Latina è un laico.

L’art. 3, dal canto suo, stabilisce il nuovo sistema di perdita dell’ufficio per i Rappresentanti Pontifici, derogando alla norma generale stabilita nell’art. III.3 del motu proprio “Sollicitudo omnium ecclesiarum” di Paolo VI e nell’art. 20 § 1 del Regolamento per le rappresentanze pontificie (approvato nel 2003, non promulgato) che stabilivano il sistema di decadenza al compimento di quella età.

Il cambiamento operato con questo motu proprio rende quasi del tutto generale per i vescovi, il sistema di presentazione della rinuncia per raggiunti limiti di età, lasciando nelle mani del Papa la decisione finale. Benché fosse una prassi non rara, nel motu proprio si esprimono a modo di esempio alcuni motivi per i quali il Papa si riserva la possibilità di non accettare la rinuncia presentata (il che è qualificato come “eccezionale”). Queste possibilità dovrebbero far pensare che in termini generali l’accettazione della rinuncia ai settantacinque anni di età dovrebbe essere l’esito più frequente e normale.

Come è stato rilevato in dottrina,² l’art. 4 del motu proprio (lo stesso si legge nell’art. 2 del “Rescriptum” del 2014 a cui abbiamo fatto riferimento all’inizio) contiene una imprecisione. Infatti, benché per l’efficacia della rinuncia sia necessaria l’accettazione da parte dell’autorità (nel caso del motu

² Cfr. M. GANARIN, *Riflessioni a proposito della rinuncia dei Vescovi diocesani e dei titolari di nomina pontificia*, «Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado», 47 (2018), pp. 16-18.

proprio, dal Papa), la vacanza dell'ufficio avviene solo con l'effettiva intima- zione all'interessato dell'accettazione della rinuncia, il che è previsto legal- mente per i titolari di uffici capitali (cc. 416, 417 CIC; 970 § 1 CCEO); la stessa logica è giuridicamente coerente per gli altri uffici.

Merita un cenno il riferimento finale dell'art. 5 del motu proprio: "contra- riamente a quanto in termini generali stabiliscono i canoni 189 § 3 CIC e 970 § 1 CCEO". L'affermazione secondo la quale ciò che si stabilisce nell'art. 5 del motu proprio derogherebbe ai canoni citati non è del tutto chiara. A no- stro modo di vedere, la finalità di questo cenno è non rendere obbligatoria l'accettazione (o qualsiasi altra risposta esplicita del Papa) nel termine di tre mesi. Per questo motivo viene affermato che chi ha presentato la rinuncia continua normalmente a svolgere le proprie funzioni fintanto che non gli è comunicato il provvedimento del Papa, in un senso o in un altro, il che può avvenire anche dopo i tre mesi. In ogni caso, la rinuncia per raggiunti limiti di età ha avuto un effetto e non deve essere riproposta in nessun caso (osservazione da segnalare per capire bene l'espressione "omne vi caret" dei canoni 189 § 3 CIC e 970 § 1 CCEO).

Sembra ciononostante ragionevole (e sembra che così avvenga nella prassi) che il Romano Pontefice debba rendersi diligente, naturalmente con l'a- iuto della Segreteria di Stato e le congregazioni competenti, nel governo degli uffici, evitando nei limiti del possibile l'incertezza sulla durata della titolarità degli uffici. Oltre alle legittime aspettative dei titolari, non si può dimenticare anche che il popolo di Dio ha un interesse ad una relativa cer- tezza sulle prospettive di governo della diocesi.

Sta di fatto che, con il motu proprio che ci occupa, il Romano Pontefice si carica di ulteriori impegni di governo. Infatti, eliminando automatismi, prende in mano la valutazione della situazione delle persone e delle esigenze locali (o della Santa Sede) che possa consigliare che un vescovo continui a lavorare in ruoli apicali oltre i 75 anni di età.

Non si deve perdere di vista che ormai circa un terzo dei vescovi del mon- do sono emeriti.³ In questo senso sono preziose le indicazioni del Papa nel motu proprio nel senso di incoraggiare a saper affrontare personalmente con vero senso di servizio le fasi finali della vita, senza aspirazioni o pretese: "chi assume nella verità questa necessità di congedarsi, deve discernere nel- la preghiera come vivere la tappa che sta per iniziare, elaborando un nuovo progetto di vita, segnato per quanto è possibile da austerità, umiltà, preghie- ra di intercessione, tempo dedicato alla lettura e disponibilità a fornire sem- plici servizi pastorali".

³ Cfr. SANTA SEDE – UFFICIO CENTRALE DELLA CHIESA (a cura di), *Annuario statisticum Ecclesiae* (2014), Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano 2016, p. 133.